



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv. Alida Accogli ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile iscritto al n° 10012 del ruolo generale dell'anno 2022 avente ad oggetto:
Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1° c.p.c.

promosso da

Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Maria Ianne in virtù di mandato in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore sito in Monteroni di Lecce (LE) alla via Roma n. 21

Attrice-Opponente

contro

Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sandra Margarito in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore sito in Salice Salentino (LE) alla via Vittorio Emanuele III n. 2

Convenuta-Opposta

La presente sentenza viene redatta con "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato.

Fatto e Diritto

Parte_1 ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1° c.p.c. avverso il precetto notificato da *Controparte_1* in data 06/12/2022, di euro 848,29, fondato su decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Lecce (r.g. n. 11806/2022) sostenendo l'illegittimità del titolo in quanto notificato privo della formula esecutiva, contestando le ragioni di credito della ingiungente che riservava di denunciare in separato giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Ha concluso chiedendo dichiararsi la nullità del precetto.

Controparte_1 si è costituita in giudizio insistendo per la fondatezza della creditoria siccome rinveniente da lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulla caldaia biomassa

di proprietà dell'attrice, peraltro comprovati da fatture commerciali poste a base della domanda monitoria.

Ha concluso chiedendo preliminarmente il rilascio di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione.

La causa è stata trattata e decisa allo stato degli atti, previa concessione dei termini di legge per il deposito di note conclusive e repliche.

L'opposizione è fondata e va accolta.

Non è superfluo rilevare che la disciplina da applicare al caso di specie in tema di regolarità formale del titolo esecutivo è quella antecedente alla c.d. Riforma Cartabia, entrata in vigore dal 1° marzo 2023 ex decreto n. 149/2022, che modificando l'art. 475 c.p.c. ha abrogato la formula esecutiva e quindi l'obbligatorietà della relativa apposizione sul titolo esecutivo, prevedendo, per la validità del titolo ai fini della esecuzione forzata, soltanto l'attestazione di conformità del titolo all'originale.

Ante Riforma Cartabia l'originaria disposizione contenuta nell'art. 475 c.p.c. prevedeva che le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, dovevano essere muniti della formula esecutiva rilasciata dal cancelliere dell'ufficio che aveva pronunciato il provvedimento.

Ciò premesso, e venendo al caso in disamina, è in atti che il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Lecce nell'ambito del procedimento 11806/2022 è stato notificato alla *Pt_1* soltanto in copia conforme all'originale.

In calce al decreto d'ingiunzione non figura la formula esecutiva, obbligatoria all'epoca della pronuncia del titolo.

E' anche la stessa *Controparte_1* a confermare che la notifica del titolo è avvenuta non in forma esecutiva avendo instato in via preliminare, tra le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta, per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo in segno che, effettivamente, il titolo ne fosse privo *ab origine*.

La giurisprudenza unanime formatasi in argomento ha innanzitutto individuato la natura del vizio dedotto ai fini dell'inquadramento dell'opposizione nelle fattispecie di cui all'art. 615 c.p.c. (alla esecuzione) o 617 c.p.c. (agli atti esecutivi) per le quali vale un diverso regime di impugnazione.

Riprendendo la tradizionale distinzione fra le diverse forme di patologia processuale riaffermata anche dalle Sezioni Unite in tema di notificazioni (Cass. sent. n. 4916 del 20/07/2016) – ovvero se l'omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo ne determina l'inesistenza o dia luogo ad una mera irregolarità formale, ciò in quanto, nel primo caso, la carenza dei presupposti dell'azione espropriativa potrebbe essere rilevata d'ufficio o denunciata dall'opponente fintanto che non sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. (art. 615, comma 2°

c.p.c.), mentre, nell'altra ipotesi, il vizio sarebbe censurabile nelle forme e nei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – sul punto la Corte di Cassazione ha ritenuto dare continuità alla consolidata giurisprudenza secondo cui la denuncia dell'omessa apposizione della formula esecutiva configura un'opposizione agli atti esecutivi allorché si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall'art. 475 c.p.c., di cui non si ponga in dubbio l'esistenza, poiché in tal caso il difetto si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto. Viceversa, allorché si contesti l'inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti efficacia esecutiva, l'opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (Cass. sent. n. 13069 del 05/06/2007, conf. Sez. 3, sent. n. 24279 del 30/11/2010; Sez. 3, sent. n. 25638 del 14/11/2013).

Alla luce del consolidato orientamento nomofilattico l'opposizione proposta dall'attrice è corretta nella scelta del metodo impugnatorio, ovvero va qualificata agli atti esecutivi essendo in contestazione l'omessa spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall'art. 475 c.p.c. nella previgente formulazione e, quindi, il *quomodo* dell'esecuzione.

Con una delle ultime pronunce del Supremo Collegio intervenuta prima della modifica dell'art. 475 c.p.c. è stato affermato che l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 comma 1 c.p.c. senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c. Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e d'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato atteso che qualsiasi denuncia di un *error in procedendo* deve essere accompagnata dalla enunciazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria (Cass., Sez. III sent. n. 3967 del 12/02/2019).

Posto che, inequivocabilmente, il decreto ingiuntivo è stato notificato alla debitrice privo della formula esecutiva, per ciò solo, l'eccezione sollevata dalla *Pt_1* è fondata, deve parimenti darsi atto che l'attrice ha inoltre negato l'esistenza del diritto di credito vantato dalla società convenuta allegando che avrebbe svolto opposizione alla domanda monitoria, come di fatto ha dato prova indicando gli estremi della causa (r.g. n. 5708/23 dinanzi al Giudice di Pace di Lecce Dott.ssa Santoro) in segno di concreto interesse dell'attrice a voler demolire la pretesa creditoria che, se illegittima, sarebbe senz'altro foriera di pregiudizio per la parte destinataria della stessa.

Pertanto, in linea con l'anzidetto orientamento giurisprudenziale – che ritiene ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi soltanto se accompagnata anche dal pregiudizio subito dal debitore

che, nello specifico, pur non dimostrato dall'attrice nel presente giudizio, limitato alla sola denuncia della irregolarità formale del titolo, è stato comunque prospettato dalla *Pt_1* che ha svolto autonomo processo avverso il decreto ingiuntivo – l'opposizione deve essere accolta cui consegue la nullità del precetto.

Le spese di lite seguono il principio generale di soccombenza e si liquidano in dispositivo, prossime al minimo tenuto conto del valore della controversia e la scarna attività processuale svolta dalle parti.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario Avv. Alida Accogli, in funzioni presso il Tribunale di Lecce, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* ogni altra eccezione disattesa,

così provvede

- Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'atto di precetto notificato in data 06/12/2022.
- Condanna *Controparte_1* in persona del legale r.p.t. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 695,00 di cui euro 195,00 per contributo unificato e bollazione non imponibili ed euro 500,00 per onorario, oltre spese generali 15%, IVA e CAP se ed in quanto dovuti.

Così deciso in Lecce il 5.09.24

Il Giudice Onorario

D.ssa Alida Accogli